

Allegato B all'atto N. 19.971/9.985 Rep.

STATUTO

ASSOCIAZIONE INSIEME PER LA FAMIGLIA -

Organizzazione di Volontariato

Art.1 - Denominazione e sede

1. — "ASSOCIAZIONE INSIEME PER LA FAMIGLIA - Organizzazione di volontariato", in breve "INSIEME PER LA FAMIGLIA OdV" e in seguito "Associazione".

2. — L'Associazione ha sede in Crema, Via Frecavalli, 16, la durata dell'Associazione e' illimitata.

3. — Il trasferimento della sede nel medesimo Comune non implica modifica statutaria e viene deliberato dal Consiglio direttivo. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovra' essere depositato presso l'Autorita' competente ai sensi dell'art. 48, del D.Lgs. 117/2017 e presso gli eventuali altri uffici che le disposizioni di legge dovessero prevedere.

4. — L'Associazione esaurisce le proprie finalita' nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Art. 2 - Finalita' ed attivita'

1. L'Associazione intende rappresentare la concreta attenzione della Diocesi di Crema nell'importante settore della Famiglia e delle fragilita' esistenziali. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarieta', trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione.

2. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente

finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale mediante lo svolgimento, in via principale ed in favore di terzi, di attivita' di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attivita' di volontariato dei propri associati.

3. In particolare, intende promuovere l'affermazione e l'attuazione dei valori del matrimonio, della famiglia e dell'educazione secondo lo spirito della Costituzione Italiana e alla luce dell'ispirazione cristiana, nel rispetto sempre e comunque, della coscienza delle persone e della loro dignita'. Particolare attenzione sara' riservata alle famiglie e alle persone singole in situazione di difficolta' familiare, genitoriale, relazionale ed esistenziale.

4. Al fine di perseguire le finalita' di cui ai commi precedenti l'associazione intende operare nei settori di cui all'art. 5, co. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, alle lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta' educativa;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei

diritti dei consumatori e degli utenti e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

5. In particolare, al fine di operare nei settori di interesse generale di cui al precedente comma, l'Associazione intende operare nei rispettivi ambiti attraverso le seguenti attività:

a) Promuovere e gestire interventi sociali:

- assistendo i singoli, le coppie e le famiglie nelle loro necessità di carattere sociale, per promuoverne migliori condizioni di vita e di autonomia;
- assistendo donne, uomini e minori che abbiano subito violenze, maltrattamenti e abusi;
- realizzando, anche in collaborazione con altri enti, progetti di rilevanza sociale sul territorio, in particolare per sviluppare la coesione della comunità locale;
- attuando eventuali specifiche forme di convenzione e accordo con le amministrazioni locali dell'ambito territoriale di competenze e di interesse, la Caritas Diocesana, associazioni o altri enti del pubblico e del privato sociale, per la presa in carico di persone, coppie e famiglie in situazione di fragilità sociale.

b) Prendersi cura della persona nel suo complesso lungo tutte le fasi del ciclo di vita, erogando prestazioni sanitarie a carattere preventivo, diagnostico, terapeutico e/o riabilitativo, afferenti alle aree:

- dello sviluppo della persona, per eventuali disturbi che possano ostacolare

il benessere psico-fisico-sociale dell'individuo;

- evolutiva, per uno sviluppo armonico del minore, anche nel caso di disturbi specifici dell'apprendimento;

- della prevenzione e cura della persona e della sua salute;

- consulenza medica;

- consulenza ostetrico-ginecologica e andrologica, orientamento e informazione alla coppia in tema di procreazione responsabile;

- consulenza ai ragazzi e giovani donne, o coppie di ragazzi/giovani, in merito all'ambito della prevenzione delle malattie sessuali e della procreazione responsabile;

- in base alle necessita' evidenziate e condivise con l'assemblea, inoltre potrebbe promuovere altre modalita' formalizzate di ascolto e supporto al singolo e alla famiglia all'interno della Diocesi o dei comuni dell'ambito territoriale di competenza: punti di accoglienza diffusa, spazi di ascolto anche con counselor o altri operatori formati.

c) Promuovere e gestire l'attivita' di consultorio familiare nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di consultori familiari, garantendo servizi di sostegno, prevenzione e assistenza alla famiglia, alla coppia e, in genere, alla persona, in conformita' alle specifiche indicazioni ecclesiali:

- consulenza psicologica, pedagogica, legale e spirituale-morale, di orientamento e informazione a servizio della persona, della coppia, dei genitori e di coloro che si preparano al matrimonio o alla convivenza;

- consulenza agli adolescenti e giovani, nei diversi ambiti della loro crescita;

- promozione di attivita' formative e di prevenzione rivolte agli adulti, alle famiglie, ai gruppi giovanili, agli studenti, educatori, anche in collaborazione

con organismi scolastici, ecclesiali, associazioni e istituzioni pubbliche e private sui temi della famiglia, della preparazione al matrimonio, dell'educazione all'amore e sessuale, della maternita' e paternita' responsabili, della gestione delle dinamiche relazionali e comunicative;

- consulenza agli uffici e commissioni pastorali in ordine all'elaborazione e attuazione di progetti a carattere educativo ed assistenziale, secondo le competenze specifiche proprie di un Consultorio familiare;

- accompagnamento di adolescenti e giovani in azioni rivolte alla promozione delle proprie competenze e talenti rendendosi protagonisti di azioni di politiche giovanili attive.

h) Condurre azioni di ricerca, studio, documentazione sulle tematiche relative alla famiglia, ai giovani, ai minori:

- raccogliere, elaborare, analizzare ed eventualmente pubblicare i dati ed i contenuti inerenti ai progetti di ricerca scientifica, anche in collaborazione con Universita' e/o Centri di Ricerca, finalizzati ad accrescere una maggior tutela della salute e del benessere delle persone e a contribuire al miglioramento della qualita' dei processi e dei servizi erogati in ambito sanitario e socio-sanitario.

l) Promuovere e gestire attivita' formative:

- attivita' e corsi di formazione, anche per adulti, inerenti la prevenzione del disagio e il contrasto alla dispersione scolastica;

- attivita' educative mirate alle conoscenze, competenze e consapevolezza per il miglioramento delle dinamiche relazionali, evolutive, comportamentali anche in relazione al contrasto del fenomeno del bullismo;

- sensibilizzazione dell'opinione pubblica ai temi della famiglia e dei giovani;

•attivit  di sensibilizzazione e consulenza finalizzate alla formazione spirituale e culturale cristiana ed umana delle famiglie, dei coniugi, dei figli, di persone singole e gruppi.

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici:

• adesione a reti e associazioni territoriali inerenti la tutela della persona e del minore e di promozione di campagne contro la violenza di genere, in particolare nei confronti delle donne e i minori vittime di violenza;

• promozione di iniziative di sensibilizzazione contro la violenza di genere e contro i minori;

• azioni di accompagnamento e supporto di adulti e minori che vivono o hanno sperimentato la violazione dei propri diritti personali e che limitano la propria libert , autonomia e benessere.

6. Nello svolgimento delle proprie attivita' l'Associazione opera mediante l'azione diretta, personale, volontaria e gratuita dei propri associati.

7. L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessita' potra', per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici, Enti Privati, Associazioni. Potra' inoltre avvalersi di consulenti ed esperti in scienze medico-biologiche, sociali, psicologiche, morali e giuridiche.

Art. 3 Attivit  di volontariato

1. L'Associazione nello svolgimento delle proprie attivita' si avvale di volontari che e' tenuta ad iscrivere in un apposito registro, ove svolgano la loro attivita' in modo non occasionale.

2. L'attivita' del volontario non puo' essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente

del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

4. L'Associazione, inoltre, ha l'obbligo di assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

5. Ai volontari ed all'attività di volontariato, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 17, 18 e 19 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 4 - Soci dell'Associazione e sostenitori

1. L'Associazione prevede le seguenti categorie di soci, tutte con pari diritti e doveri:

- sono "soci fondatori" la Diocesi di Crema e un gruppo di persone sensibili ai temi della preparazione al matrimonio e della vita familiare i quali sono individuati nell'atto di costituzione dell'Associazione;
- possono aderire all'Associazione, in qualità di "soci ordinari", tutte le persone fisiche, con età superiore ai 18 anni, senza discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità e condizioni economico sociali, nonché gli enti che ne condividono le finalità istituzionali e gli scopi solidaristici. Gli enti sono rappresentati da un solo componente, designato con apposita delibera dell'Istituzione interessata;
- sono nominati "Soci onorari" quelle persone che abbiano fornito un

particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa. I "Soci onorari" acquisiscono la qualifica di socio solo successivamente all'accettazione della loro nomina.

2. Il numero dei soci e' illimitato e tutti hanno parita' di diritti e doveri senza regime preferenziale per categorie di soci. Sono escluse partecipazioni temporanee.

3. Possono aderire alle finalita' dell'Associazione in qualita' di "Sostenitori" coloro che forniscono un particolare sostegno economico alle attivita'; non acquisiscono la qualita' di soci e non hanno gli obblighi e i diritti per essi previsti. L'Associazione puo' istituire un "Albo dei Sostenitori" nel quale fare menzione di coloro che si siano adoperati per sostenere le finalita' ed attivita' dell'Associazione.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1. L'adesione all'Associazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, sulla base di domanda scritta da parte della persona fisica o dell'ente richiedente. Nella domanda l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto, l'eventuale regolamento dell'Associazione e le delibere adottate dagli organi sociali.

2. L'ammissione decorre dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberando l'accoglimento o il rifiuto motivato. Trascorsi 90 giorni dal suo ricevimento la domanda si intende accolta.

3. I soci cessano di appartenere all'Associazione:

- per recesso. Il socio comunica il recesso per iscritto al

Consiglio Direttivo secondo quanto previsto nell'art. 24 del cod. civ.;

- per decadenza dovuta al mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi e previo invio di specifico invito regolarizzare il pagamento dovuto da parte del Consiglio;

- per decesso o scioglimento/estinzione dell'ente;

- per esclusione decretata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, per gravi motivi, consistenti in comportamenti contrastanti con gli scopi statutari o in persistenti violazioni, degli obblighi statutari.

4. L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea ordinaria. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato; i soci esclusi potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento dell'Assemblea, inviando apposito ricorso al Collegio dei Garanti, ove nominato; il ricorso non sospende l'esecutività dell'iniziale esclusione.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno diritto di:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;

- partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale, e votare direttamente o per delega;

- essere eletti ed eleggere gli Organi dell'Associazione;

- esaminare i libri sociali secondo le modalità definite in un apposito regolamento o delibera del Consiglio;

- conoscere e verificare i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;

- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento, senza alcun onere, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

2. I soci devono:

- osservare le norme del presente statuto, degli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota associativa annua stabilita dall'assemblea. Essa non e' frazionabile, ne' rimborsabile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio;
- svolgere le attivita' preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalita' dell'Associazione.

3. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

1. Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- l'organo di controllo o di revisione legale nei casi previsti dalla legge o se nominati;

- il Collegio dei Garanti, se nominato.

2. Le cariche sociali sono elettive e gratuite, fatto salvo il diritto di rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'interesse dell'Associazione, nei limiti e nelle forme stabilite dal Consiglio Direttivo e dalla disciplina fiscale. Tutte le cariche sociali hanno la durata di 3 (tre) anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 8 - Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci e' l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea e' costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

2. L'Assemblea e' convocata dal Presidente e presieduta dallo stesso o da un suo delegato. La convocazione puo' avvenire anche su richiesta motivata di almeno 1/10 (un decimo) dei soci o di 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo o su richiesta dell'organo di controllo o di revisione legale dei conti, se nominati.

3. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, in via ordinaria. In particolare, all'Assemblea ordinaria compete:

- l'approvazione degli indirizzi del programma e del preventivo economico per l'anno successivo, proposti dal Consiglio Direttivo;

- l'approvazione della relazione di attivita' e del rendiconto/bilancio consuntivo, l'elezione e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, degli organi di controllo e di revisione legale ove richiesti per legge o ritenuto opportuno del Collegio dei Garanti, se nominato;

- l'approvazione dei regolamenti che disciplinano l'attivita' dell'Associazione,

degli indirizzi generali e del programma delle attività proposte dal Consiglio

Direttivo;

- la ratifica dei provvedimenti di propria competenza adottati dal Consiglio

Direttivo per motivi di urgenza;

- la determinazione dell'ammontare della quota associativa annuale;

- ogni altra questione ad essa affidata dalla legge, dallo statuto o derivante da specifica richiesta degli organi sociali.

4. L'avviso di convocazione è inviato individualmente con ogni mezzo, anche telematico, idoneo a dare prova di ricezione ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ed è, altresì, reso pubblico nella sede dell'Associazione. Esso deve contenere la data, della prima ed eventuale seconda convocazione, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. L'Assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

5. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui e' attivo il collegamento.

6. Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sia presente il Segretario verbalizzante. La sottoscrizione del verbale puo' avvenire successivamente dal segretario e dal Presidente oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica.

7. In prima convocazione, l'assemblea ordinaria e' regolarmente costituita, con la presenza della meta' piu' uno degli associati presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione e' regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati, in proprio o per delega. La seconda convocazione non puo' aver luogo nello stesso giorno della prima.

8. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto o rappresentati per delega. Ogni associato ha diritto ad un solo voto e puo' rappresentare per delega sino a tre associati.

9. L'Assemblea straordinaria viene convocata, con le stesse modalita' previste per l'Assemblea ordinaria, per:

- a) la modifica dello Statuto;
- b) l'approvazione di operazioni straordinarie (trasformazione, fusione o scissione);
- c) lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo.

10. Per la validita' delle deliberazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 9 e' necessaria, in prima convocazione, la presenza, di almeno tre quarti degli associati e, in seconda convocazione la presenza della maggioranza di essi. L'Assemblea delibera, in ogni caso, con il voto favorevole della

maggioranza dei presenti.

11. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

12. Tutte le votazioni si svolgono con voto palese, eccetto quelle relative all'elezione degli organi dell'Associazione e a questioni riguardanti le persone, che possono essere svolte con voto segreto.

13. Le discussioni e le delibere dell'Assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, trascritto su apposito registro delle Assemblee e conservato nella Sede dell'Associazione, a disposizione dei soci per la libera consultazione.

14. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. L'Assemblea prima dell'elezione procede a determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo. E successivamente elegge da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) componenti.

2. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non

sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

4. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e il Vice Presidente; inoltre nomina, su proposta del Presidente, il Segretario e il Tesoriere scelti tra i soci dell'Associazione. Il Consiglio può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

5. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno e quando ne faccia richiesta un terzo dei componenti. Alle riunioni del Consiglio partecipa il consulente ecclesiastico con parere consultivo. Possono essere, altresì, invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro, anch'essi con parere consultivo.

6. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti eletti.

7. Le deliberazioni vengono assunte con voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

8. Di ogni riunione deve essere redatto verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo, a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

9. Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;

- curare l'osservanza delle norme statutarie, gli eventuali regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- redigere e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio/rendiconto preventivo e consuntivo annuali corredati dal rapporto annuale sull'attività dell'Associazione e documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo approvate dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- deliberare sulle domande degli aspiranti soci;
- ratificare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- predisporre eventuali regolamenti interni facendoli approvare dall'assemblea dei soci;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
- istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non soci, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle assemblee con parere consultivo;
- conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

10. In caso di dimissioni di uno o più membri del Consiglio Direttivo,

questi potranno essere sostituiti ricorrendo alla lista dei non eletti, in ordine di preferenza. In assenza di un nominativo la sostituzione avviene con la nomina nella prima assemblea utile e comunque entro 90 giorni dall'evento che ha comportato la cessazione dalla carica.

11. Qualora venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri, i rimanenti dovranno convocare entro 30 giorni l'Assemblea per procedere a nuove elezioni.

Art. 10 - Il Presidente e il vice-Presidente

1. Il Presidente ed il vice-Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i componenti, a maggioranza dei voti e durano in carica per il periodo di tre anni.

2. Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle delibere e sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la modifica ove se ne presenti la necessita';

- e' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni;

- in caso di necessita' e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;

- esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge e dallo statuto.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente le

relative funzioni sono svolte dal vice-Presidente. Di fronte ai soci, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del vice-Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 11 - Il Segretario

1. Il Segretario redige i verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente. Tiene aggiornato l'elenco dei Soci e cura i rapporti con i soci. Assicura idonea pubblicit  degli atti, dei registri e dei libri associativi.

Art. 12 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione. Cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilit , effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione.

Art. 13 - Organo di controllo e di revisione legale dei conti

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

2. L'Organo di Controllo resta in carica 3 (tre) esercizi ed i suoi componenti possono essere rinominati.

3. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

4. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili,

nonche' sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale.

5. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti e' attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una societa' di revisione iscritti nell'apposito registro.

6. I membri dell'Organo di Controllo e revisione possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Collegio dei Garanti

1. L'assemblea puo' eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina.

2. I componenti cosi' nominati scadono con gli altri componenti.

3. Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra i soci, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et aequo senza formalita' di procedure;
- le decisioni del Collegio devono essere documentate su apposito verbale.

Art. 15 -Libri sociali

1. I libri sociali che l'Associazione deve tenere sono:

- a) — il libro dei Soci;
- b) — il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- c) — il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) — il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e revisione, se nominati o previsti per legge;
- e) — il registro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c) ed e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. Il libro di cui alla lettera d) e' tenuto a cura dell'organo a cui si riferisce.

Art. 16 - Patrimonio - Entrate

1. Il patrimonio dell'Associazione e' costituito da:

- Fondo di dotazione iniziale di 26.000,00 Euro
- beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione per erogazioni, donazione, successione, lasciti o altro titolo previsto dalle Legge;
- beni di ogni specie acquistati dall'Associazione e destinati alla realizzazione delle proprie finalita';
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale.

3. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative e contributi dei soci;
- proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse ai sensi degli articoli 6 e 33, co. 3 del D.Lgs. 117/2017;
- contributi di privati, dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche o private, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi ed erogazione di somme derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Art. 17 - Bilancio

1. L'esercizio sociale si intende dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; il bilancio consuntivo deve essere depositato entro il 30 giugno al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche e deve essere documentato, inoltre, il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6, se svolte.
3. La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea dei soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell'attività dell'Associazione.
4. Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva.

5. E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 18- Modifiche alla Statuto - Scioglimento dell'organizzazione

1. Lo scioglimento dell'associazione, ovvero la sua estinzione per una delle cause previste dall'art. 27 del codice civile, e' deliberata dall'assemblea appositamente convocata, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. Nella stessa seduta essa procede alla nomina di uno o piu' liquidatori.

2. Il patrimonio residuo dell'Associazione viene devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS di cui all'art. 45, comma 1 del CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie dell'Assemblea.

Art.19 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni del codice civile e di sua attuazione, nonche' ogni altra disposizione in quanto applicabile.

Crema, 20 (venti) ottobre 2020 (duemilaventi).

F.TO DON SIMONE VALERANI

F.TO ANTONELLA FERRIGNO NOTAIO (L.S.)